CITTA' DI ROVERETO
PIANO REGOLATORE GENERALE

STUDIO MICROURBANISTICO DEL PARCO DEI LAVINI

aprile 2013

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

PARCO DEI LAVINI

Approvazione con **deliberazione della Giunta comunale** di data **16 aprile 2013** n. **76**

Entrata in vigore il **30 aprile 2013**

il Segretario generale
dott. Giuseppe Di Giorgio

Il Progettista
Il Dirigente Luigi Campostrini

NORME DI ATTUAZIONE DEL PARCO DEI LAVINI DI MARCO

Art. 1 - GENERALITA'

1. Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Rovereto individua il Parco dei Lavini di Marco, disciplinandolo all'art.35 delle norme di attuazione del vigente P.R.G. e perimetrandolo come Ambito di paesaggio 2 "Lavini di Marco", art.33, comma 2, punto 2.2. Il P.R.G. Individua le aree ricomprese nel Parco dei Lavini di Marco come:
   a) "Aree agricole di pregio"
   b) "Zone di interesse collettivo" destinate a:
      1. servizi culturali di interesse locale e sovracomunale;
      2. servizi sportivi di interesse locale e sovracomunale;
   c) "Parcheggi pubblici, pertinenziali e di iniziativa misto pubblico-privata";
   d) "Parco dei Lavini di Marco" - "Parco locale".

Art. 2 – ELABORATI

1. Il Progetto del presente Studio Microurbanistico è costituito dai seguenti elaborati:
   a) Relazione illustrativa
   b) Estratto della relazione accompagnatoria dello Studio microurbanistico del parco urbano dei Lavini di Marco approvato dalla Giunta Municipale, con deliberazione n. 33, in data 22 febbraio 2010
   c) Norme di attuazione
   d) Elaborati cartografici:
      - tav. A.01 - inquadramento urbanistico provinciale (scala 1:10.000);
      - tav. A.02 - inquadramento urbanistico comunale P.R.G. (scala 1:5.000);
      - tav. B.01 - piano microurbanistico (scala 1:1.000);
      - tav. B.02 - piano microurbanistico (scala 1:1.000);
      - tav. B.03 - piano microurbanistico (scala 1:1.000);
      - tav. B.04 - piano microurbanistico (scala 1:1.000);
      - tav. B.05 - piano microurbanistico (scala 1:1.000);
      - tav. B.06 - tipologia percorsi
      - tav. C.01 - aree variate sullo sfondo del piano (scala 1:1.000);
      - tav. C.02 - aree variate sullo sfondo del piano (scala 1:1.000);
      - tav. C.03 - aree variate sullo sfondo del piano (scala 1:1.000);
      - tav. C.04 - aree variate sullo sfondo del piano (scala 1:1.000);
      - tav. C.05 - aree variate sullo sfondo del piano (scala 1:1.000);
      - tav. D.01 - aree variate sullo sfondo della carta di sintesi geologica (scala 1:1.000);
      - tav. D.02 - aree variate sullo sfondo della carta di sintesi geologica (scala 1:1.000);
      - tav. D.03 - aree variate sullo sfondo della carta di sintesi geologica (scala 1:1.000);
      - tav. D.04 - aree variate sullo sfondo della carta di sintesi geologica (scala 1:1.000);
      - tav. D.05 - aree variate sullo sfondo della carta di sintesi geologica (scala 1:1.000);
      - tav. E.01 - valutazione preventiva del rischio (scala varia);
      - tav. F.01 - usi civici e proprietà comunali (scala 1:5.000).

Art. 3 – AREA AGRICOLA DI PREGIO DEL PARCO DEI LAVINI

1. Le aree agricole di pregio del Parco dei Lavini sono parte integrante del paesaggio agricolo e forestale dell'ambito dei Lavini di Marco e concorrono alla tutela del territorio ed al mantenimento della qualità paesaggistica. La tutela delle stesse assume un ruolo strategico sia sotto il profilo economico-primario che paesaggistico-ambientale.
2. Nelle aree agricole di pregio del Parco dei Lavini sono ammessi gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo con l'esclusione di nuovi interventi edilizi, fatta salva la realizzazione dei manufatti e delle infrastrutture di seguito evidenziati:
    a) strutture di limitata entità e facilmente rimovibili per l'esercizio di attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo previo parere favorevole del Comitato per gli Interventi nelle aree agricole di cui art. 62 della L.P. 1/2008 e ss.mm. e previa sottoscrizione di una convenzione, esclusivamente qualora l'Amministrazione ritenga l'intervento di chiaro interesse pubblico;
    b) i manufatti di cui all'art. 78, comma 2, lettera b) delle norme di attuazione del vigente PRG e i manufatti di limitate dimensioni da utilizzarsi quali ricoveri per bovini, equini e ovocaprini della superficie coperta massima di 35 mq. e volume edilizio massimo di 100 mc. in conformità a tutti i requisiti, ivi compresi quelli relativi al lotto minimo, disposti dall'art. 3 del D.P.P. 8 marzo 2010, n. 8-40/Leg;

   valutate le alternative e dimostrata la non convenienza, anche sotto il profilo paesaggistico-ambientale, di ubicarli al di fuori del parco del Lavini.
3. L'attività agrituristica è ammessa nell'ambito di edifici e strutture esistenti, anche attraverso il loro recupero e ampliamento, e trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 9 dell'art.78 delle norme di attuazione del vigente PRG .
4. Per gli edifici esistenti trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'art.78 delle norme di attuazione del vigente PRG, fatto salvo il divieto di procedere al cambio d'uso in residenza.
5. Nell'ambito degli insediamenti agricoli sono ammessi inoltre esercizi di vicinato per la vendita dei prodotti dell'azienda e di quelli ad essi accessori da parte dei produttori agricoli singoli o associati nella misura massima del 20% della superficie coperta totale. Tali punti vendita dovranno integrarsi con la struttura produttiva esistente.
6. Sono inoltre ammesse modifiche al piano di campagna con movimenti di terra di altezza non superiore a 150 cm per finalità legate alla coltivazione del fondo e agli interventi ammessi.
   I movimenti di cui sopra dovranno comunque essere adeguatamente supportati da specifica relazione tecnico illustrativa, atta a giustificare la compatibilità dell'intervento con il mantenimento della qualità paesaggistica del contesto e dei caratteri tradizionali dei luoghi.
7. I terreni agricoli dovranno restare il più possibile accorpati e quindi non dovranno essere tagliati da nuove strade o sentieri diversi da quelli di progetto, salvo che per brevissimi tratti e per l'esercizio dell'attività agricola. Pertanto è ammessa l'apertura di eventuali nuovi percorsi esclusivamente ai margini dei fondi agricoli, con tracciati, livellette, tipologie di opere tali da evitare qualsiasi rottura nei quadri paesistici.
8. Per tutte le aree individuate come aree agricole di pregio del Parco dei Lavini, oltre a quanto disposto dal presente articolo, vale quanto disposto dall'art. 20 "Prescrizioni generali" e dall'art. 21 "Muri e recinzioni".

Art. 4 - ZONA DI INTERESSE COLLETTIVO

1. Le zone di interesse collettivo sono destinate alla realizzazione di opere per servizi pubblici o di interesse collettivo. Tali zone, per l'area oggetto del presente studio microurbanistico, sono preferenzialmente da utilizzare come segue:
    a) per servizi culturali di interesse locale e sovracomunale [CC];
    b) per servizi sportivi di interesse locale e sovracomunale [SP].
2. Le zone di cui al comma 1 devono essere preferibilmente utilizzate per la destinazione

specificatamente indicata sulla cartografia. Ove necessario è tuttavia consentito, previa conforme deliberazione del Consiglio Comunale, il loro utilizzo per una destinazione diversa purché compresa tra quelle di cui all'art. 83 comma 1 delle norme di attuazione del vigente PRG.

3. Per le zone di cui al presente articolo valgono le disposizioni dell'art.83, commi 3 e 4 delle norme di attuazione del vigente PRG oltre a quanto disposto dal presente studio microurbanistico.
4. Nelle zone di interesse collettivo sono altresì ammessi gli interventi finalizzati allo sviluppo di attività ricreative e di conoscenza degli ambienti naturali, compatibili con il sistema di valori naturalistici, paesaggistici, antropici, geologici, anche attraverso le opere e le attività ammessi nel contesto delle aree destinate dal vigente PRG a "verde pubblico esistente e di progetto" (art. 85).
5. Nell'ambito di tali aree sono esclusi interventi di iniziativa esclusivamente privata senza la preventiva sottoscrizione di una convenzione con l'Amministrazione. Tale convenzione determinerà le opere da realizzare, la coerenza dell'iniziativa con gli indirizzi generali sanciti dal presente studio, la designazione delle modalità di attuazione e dei tempi, l'assetto patrimoniale delle aree e delle infrastrutture interessate.
6. Per tutte le zone di interesse collettivo, oltre a quanto disposto dal presente articolo, vale quanto disposto dall'art. 20 "Prescrizioni generali" e dall'art. 21 "Muri e recinzioni".

Art. 5 – PARCHEGGI PUBBLICI E DI INIZIATIVA MISTO PUBBLICO-PRIVATA

1. Per le zone di cui al presente articolo valgono, oltre a quanto disposto dal presente studio microurbanistico, le disposizioni di cui all'art. 86 delle norme di attuazione del vigente PRG che dovranno essere contestualizzate con i principi di valorizzazione e conservazione di cui all'art.35 "Parco dei Lavini di Marco" delle norme di attuazione del vigente PRG.
2. Nelle zone di cui al presente articolo sono altresì ammessi gli interventi finalizzati allo sviluppo di attività ricreative e di conoscenza degli ambienti naturali, compatibili con il sistema di valori naturalistici, paesaggistici, antropici, geologici, anche attraverso le opere o le attività ammesse nel contesto delle aree destinate dal PRG a "verde pubblico esistente e di progetto" di cui all'art. 85 delle norme di attuazione.
3. Nell'ambito di tali aree sono esclusi interventi di iniziativa esclusivamente privata senza la preventiva sottoscrizione di una convenzione con l'Amministrazione. Tale convenzione determinerà le opere da realizzare, la coerenza dell'iniziativa con gli indirizzi generali sanciti dal presente studio, la designazione delle modalità di attuazione e dei tempi, l'assetto patrimoniale delle aree e delle infrastrutture interessate.
4. Per tutte le zone per servizi e attrezzature – parcheggio pubblici e di iniziativa privata, oltre a quanto disposto dal presente articolo, vale quanto disposto dall'art. 20 "Prescrizioni generali" e dall'art. 21 "Muri e recinzioni".

Art. 6 - PARCO LOCALE

1. Il vigente PRG individua la destinazione a "Parco locale", entro l'area perimetrata quale "Parco dei Lavini di Marco" e disciplinata dall'art.35 delle norme di attuazione del vigente PRG.
2. Il presente studio articola la zona a Parco locale in:
    a) parco locale - zone aperte deputate alla coltivazione
    b) parco locale - verde di protezione esistente
    c) parco locale - bosco vincolato
    d) parco locale - bosco attrezzato
    e) parco locale - bosco con valore paesaggistico
    f) parco locale – radura marocche
    g) parco locale – riqualificazione ambientale

3. Nelle aree di proprietà dell'Amministrazione comunale individuate come parco locale, ad esclusione di quelle di cui alle lett. c), f) e g) del comma 2 del presente articolo, a prescindere da quanto disposto negli articoli seguenti, nella logica di garantire gli obiettivi prioritari di conservazione, valorizzazione e sviluppo di attività ricreative e di interesse collettivo, potranno comunque essere ammessi interventi ed attività, di modesto impatto, quali: servizi e attrezzature di interesse collettivo, chioschi o attrezzature per spettacoli e motivi culturali, nonché il ristoro, infrastrutture sportive, parcheggi pubblici e equipaggiamenti di pubblica utilità e convenienza. Tali attività potranno essere realizzate purchè venga predisposta una relazione che descriva in termini puntuali e in maniera inequivocabile la loro valenza e la loro congruità con gli obiettivi del presente studio.

Art. 7 - PARCO LOCALE - ZONA APERTA DEPUTATA ALLA COLTIVAZIONE

1. Le zone aperte deputate alla coltivazione sono parte integrante del paesaggio agricolo e forestale dell'ambito dei Lavini di Marco e concorrono alla tutela del territorio ed al mantenimento della qualità paesaggistica.
2. Nelle zone aperte deputate alla coltivazione va perseguita la protezione e/o la costituzione di un paesaggio che esalti le conformazioni esistenti dei campi, i sistemi terrazzati, i muri a secco esistenti, l'arredo rurale ed in generale la morfologia dei luoghi più delicati.
3. Nelle zone aperte deputate alla coltivazione è ammessa la realizzazione da parte di soggetti che non esercitano l'attività agricola a titolo professionale di manufatti di limitate dimensioni, funzionali alla coltivazione del fondo o alla manutenzione ambientale quali tettoie, legnaie, depositi per il ricovero di attrezzi agricoli, con riferimento agli indici urbanistici di seguito illustrati in rapporto all'estensione del lotto:
    - nel caso di lotti aventi superficie inferiore a 1000 mq, non è ammessa la realizzazione dei manufatti di cui al presente comma;
    - nel caso di lotti aventi superficie maggiore o uguale a 1000 mq e fino a 3000 mq, è ammessa la realizzazione dei manufatti di cui al presente comma con superficie coperta massima di mq. 15,00 e cubatura fino a 40,00 mc.;
    - nel caso di lotti aventi superficie maggiore o uguale a 3000 mq, è ammessa a realizzazione dei manufatti di cui al presente comma con superficie coperta massima di mq. 30,00 e cubatura fino a 70,00 mc..

    Per superficie del lotto è da intendersi la somma delle aree ricomprese nel perimetro del parco dei Lavini di Marco aventi la destinazione di cui al presente articolo e delle "aree agricole" di cui all'art. 78 delle norme del vigente PRG.
4. Sono inoltre ammessi manufatti di limitate dimensioni da utilizzarsi quali ricoveri per bovini, equini e ovocaprini con riferimento agli indici urbanistici di seguito illustrati in rapporto all'estensione del lotto:
    - nel caso di lotti aventi superficie inferiore a 1000 mq, non è ammessa la realizzazione dei manufatti di cui al presente comma;
    - nel caso di lotti aventi superficie maggiore o uguale a 1000 mq è ammessa la realizzazione dei manufatti di cui al presente comma con superficie coperta massima di mq. 35,00 e cubatura fino a 100,00 mc., al netto delle eventuali concimaie.
5. I manufatti di cui al presente articolo dovranno essere realizzati mediante l'utilizzo di materiali appropriati e nel rispetto delle tipologie edilizie previste dalla tradizione locale, in relazione alla funzione, alla localizzazione, ai caratteri costruttivi e in conformità al contesto ambientale di inserimento. La relazione tecnica allegata al progetto dovrà evidenziare in modo chiaro il rapporto funzionale tra l'edificazione e le attività di manutenzione ambientale o di coltivazione del fondo, anche dal punto di vista delle scelte dimensionali, le superfici interessate ed il relativo titolo di possesso, nonché le dotazioni di attrezzature e macchinari.
6. Nelle zone aperte deputate alla coltivazione valgono inoltre le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art.3 "Agricole di pregio del parco dei Lavini".
7. Le superfici delle aree contraddistinte dalla destinazione urbanistica di cui al presente articolo, pur non potendo ospitare nuove costruzioni ad esclusione dei manufatti di cui ai

precedenti commi, possono essere conteggiate ai fini degli interventi di cui all'art. 62 “Edificazione nelle aree destinate all'agricoltura” della L.P. 1/2008 e di cui al comma 4 dell'art. 78 “Aree agricole” delle norme di attuazione del PRG.

8. Per tutte le zone individuate come “Parco locale - zone aperte deputate alla coltivazione”, oltre a quanto disposto dal presente articolo, vale quanto disposto dall’art. 20 “Prescrizioni generali” e dall'art. 21 “Muri e recinzioni”.

Art. 8 - PARCO LOCALE - VERDE DI PROTEZIONE ESISTENTE

1. Le zone a “Parco locale - Verde di protezione esistente” sono contraddistinte da area boscata esistente che, per il suo valore naturalistico e paesaggistico, costituisce un'area da preservare e potenziare. Per tali zone l'obiettivo è garantire ed orientare l'evoluzione della vegetazione secondo le dinamiche naturali, trasformando progressivamente i boschi verso una associazione di specie con percentuale prevalente di specie autoctone, pur garantendo sempre e comunque l'attuale garanzia di chiusura delle visuali e protezione del/dal contesto.
2. Per le zone di cui al presente articolo, oltre a quanto disposto dal presente studio microurbanistico, valgono le disposizioni di cui all’art.81 “Aree a bosco” delle norme di attuazione del vigente PRG, ad esclusione della possibilità di realizzare:
   - capanni da caccia,
   - bonifiche agrarie;

   e di impiegare le zone a verde di protezione esistente per la compensazione delle aree agricole di pregio.
3. Per tutte le zone individuate come “Parco locale - Verde di protezione esistente”, oltre a quanto disposto dal presente articolo, vale quanto disposto dall’art. 20 “Prescrizioni generali” e dall'art. 21 “Muri e recinzioni”.

Art. 9 - PARCO LOCALE - BOSCO VINCOLATO

1. Le zone a “Parco locale – bosco vincolato” sono contraddistinte da zona boscata esistente, da preservare per la sua qualità paesaggistica. Per tali zone l'obiettivo è garantire il mantenimento del bosco ad alto fusto, provvedendo alla pulitura del pino nero.
2. Per le zone di cui al presente articolo valgono le disposizioni del comma 2 dell’art.8 “Verde di protezione esistente”.
3. Per tutte le zone individuate come “Parco locale – bosco vincolato”, oltre a quanto disposto dal presente articolo, vale quanto disposto dall’art. 20 “Prescrizioni generali” e dall'art. 21 “Muri e recinzioni”.

Art. 10 - PARCO LOCALE - BOSCO ATTREZZATO

1. Le zone a “Parco locale – bosco attrezzato” sono contraddistinte da zona boscata esistente.
2. Per le zone di cui al presente articolo valgono le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 dell’art.81 “Aree a bosco” delle norme di attuazione del vigente PRG oltre a quanto disposto dal presente studio microurbanistico.
3. In tali zone sono inoltre ammessi gli usi di seguito elencati, oltre a quelli ad essi riconducibili o assimilabili:
   a) zone di svago e di sosta;
   b) zone a parcheggio (in superficie/a raso) funzionali alle attività ivi svolte;
   c) giardini agro-botanici;
   d) percorsi di valenza naturalistica, artistica, culturale o ricreativa.
4. In ragione degli usi di cui al precendente comma, sono inoltre ammesse le attività di seguito elencate, oltre a quelle ad esse riconducibili o assimilabili:

a) riprofilature del terreno che ammorbidiscano eventuali asperità e dislivelli;
b) lavori di "sistemazione esterna" quali costruzione di muretti di sostegno, profilatura di gradini;
c) sistemazioni di natura forestale, con sostituzione delle specie arboree;
d) installazione di attrezzature fisse o rimovibili per attività ricreative, culturali o sportive funzionali alle attività sopra esposte e presentanti materiali e modalità esecutive di limitato impatto ambientale;
e) realizzazione di piccole tettoie, gazebi, chioschi funzionali alla sosta ed al riparo connesse alle funzioni precedenti, privi di collegamenti di urbanizzazione e presentanti materiali e modalità esecutive di limitato impatto ambientale;
f) realizzazione di percorsi artistici, opere di land-art, manifestazioni artistiche ed installazioni di valenza artistica che sfruttino gli elementi naturali locali risultando integrate con il territorio;
g) installazione di attrezzature di gioco fisse o rimovibili comprese le attrezzature quali percorsi natura-avventura;
h) l'allestimento di aree attrezzate e strutturate per attività sportive all'aperto esercitate in forma libera e prive di edifici di servizio o di recinzioni atte a regolamentarne l'uso;
i) la realizzazione e la sistemazione di percorsi ad uso pedonale, ciclabile ed equestre comprese le eventuali protezioni per la sicurezza e la posa della relativa segnaletica;
j) attività di sperimentazione condotte da istituti ed enti e finalizzate a studi e ricerche sulla conservazione, protezione e/o gestione di specie arboree ed arbustive;

5. Qualora, in ragione degli usi di cui al comma 3 e delle attività di cui al comma 4, si rendesse necessario provvedere a realizzare opere di pavimentazione, si dovrà operare utilizzando materiali e tecniche ecologiche ed a basso impatto ambientale, compatibili con i detti usi e dette attività, evitando qualsiasi asfaltatura. Tale pavimentazione dovrà essere strettamente funzionale e coerente con gli usi e le attività ammessi.
6. Per tutte le zone individuate come “Parco locale – bosco attrezzato”, oltre a quanto disposto dal presente articolo, vale quanto disposto dall’art. 20 “Prescrizioni generali” e dall'art. 21 “Muri e recinzioni”.

Art. 11 - PARCO LOCALE - BOSCO CON VALORE PAESAGGISTICO

1. Le zone a “Parco locale – bosco con valore paesaggistico” sono aree collocate a ridosso dei percorsi pedonali e ciclabili.
2. Per le zone di cui al presente articolo valgono le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 dell’art.81 “Aree a bosco” delle Norme di Attuazione del Vigente PRG oltre a quanto disposto dal presente studio microurbanistico.
3. In tali zone sono inoltre ammessi gli usi di cui all’art. 11 “Parco locale – bosco attrezzato”, lettere c) e d) del comma 3 e le attività di cui alle lettere a), b), c), f), i) e j) del comma 4.
4. Per tutte le zone individuate come “Parco locale – bosco con valore paesaggistico”, oltre a quanto disposto dal presente articolo, vale quanto disposto dall’art. 20 “Prescrizioni generali” e dall'art. 21 “Muri e recinzioni”.

Art. 12 - PARCO LOCALE - RADURA MAROCCHE

1. Le zone individuate come "Radura Marocche", in considerazione della presenza della Marocca, per ragioni storiche e morfologiche sono da ritenersi ambiti particolarmente pregiati e assolutamente significativi per il contesto.
2. Al fine di rendere maggiormente evidente e visibile la presenza della Marocca, sono ammessi esclusivamente:
   a) interventi di pulitura del bosco;
   b) interventi di abbattimento di essenze arboree ed arbustive senza successiva

sostituzione al fine di rendere visibile la radura semi-desertica della marocca e incentivare la presenza della vegetazione xerica;

c) interventi per la realizzazione di nuovi percorsi alternativi a quelli già esistenti finalizzati ad una migliore fruizione della radura così formata.

3. Nell'ambito delle zone individuate come "Radura Marocche" è vietata ogni edificazione e dovranno essere rimosse le strutture incongrue esistenti.

Art. 13 – PARCO LOCALE - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

1. Sono destinate a riqualificazione ambientale le aree facenti parte di urbanizzazioni o spazi aperti che risultano degradate a causa di eventi naturali o di interventi umani che ne hanno compromesso l'originaria qualità e dove è necessario ripristinare un assetto paesaggistico, ambientale, produttivo o insediativo più confacente alle esigenze del territorio e della comunità.
2. Per tali aree valgono le disposizioni dell'articolo 95 "Aree di recupero ambientale" commi 1 e 2 delle norme di attuazione del vigente P.R.G. oltre a quanto disposto al presente articolo.
3. Tali aree, una volta bonificate, dovranno essere utilizzate secondo quanto disposto dall'articolo 9 "Parco locale - bosco vincolato" del presente studio.

Art. 14 – RISERVA NATURALE PROVINCIALE - S.I.C.

1. La cartografia indica con apposito perimetro la riserva naturale provinciale denominata "Lavini di Marco", individuata con deliberazione della giunta provinciale n.16942 del 30/11/1992, successivamente modificata con deliberazione della giunta provinciale n.19729 del 30/12/1993 e disciplinata dalla L.P. 11/2007 e dalla L.P. 5/2008, che prevalgono sulle disposizioni del presente studio.
   Per le aree ricomprese nel perimetro della riserva naturale provinciale dei "Lavini di Marco" valgono inoltre le disposizioni di cui all'art. 26 "Riserve naturali provinciali" delle norme di attuazione del vigente P.R.G..
2. La cartografia rappresenta altresì con apposita perimetrazione il sito di importanza comunitaria denominato SIC IT 3120080 "Laghetti di Marco", individuato ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CE con Decreto del Ministero dell' Ambiente di data 3 aprile 2000 e modificato con Decreto del Ministero dell' Ambiente e Della Tutela del Territorio e Del Mare di data 7 marzo 2012.
   Per le aree ricomprese nel perimetro del SIC "Laghetti di Marco" , valgono le disposizioni di cui all'art. 25 "Siti e zone della rete Natura 2000" delle norme di attuazione del vigente P.R.G. e le relative norme di settore.

Art. 15 - PERCORSI PEDONALI E PISTE CICLABILI ESISTENTI E DI PROGETTO

1. Per i percorsi pedonali e piste ciclabili esistenti e di progetto valgono le disposizioni di cui all'art. 90 "Percorsi pedonali e piste ciclabili esistenti e di progetto" delle norme di attuazione del vigente PRG, oltre a quanto disposto dal presente studio microurbanistico.
2. Gli elaborati grafici di cui all'art.2 "Elaborati" del presente studio individuano i percorsi pedonali e le piste ciclabili differenziandoli in percorsi ciclo-pedonali, percorsi pedonali esistenti e percorsi pedonali di progetto.

La tavola "B.06 - tipologia percorsi" riporta le indicazioni a cui fare riferimento per la progettazione.

3. Per i percorsi di cui al presente articolo, oltre ad essere sempre ammesso il manto sterrato, qualora si ricorra all'uso di pavimentazioni, vale quanto segue:
   a) Nel caso di realizzazione di nuovi percorsi o nel caso di rifacimento delle pavimentazioni di percorsi esistenti è prescritto l'impiego di materiali idonei all'uso pedonale o ciclabile previsto.

b) Per il rifacimento delle pavimentazioni dei percorsi esistenti è ammesso, oltre all'impiego dei materiali e dei manti di cui alla precedente lettera a), il ripristino della pavimentazione esistente.
c) Per i percorsi di progetto è inoltre prescritto l'impiego di soli materiali tradizionali, prescegliendo preferibilmente manti ecologici e bio-compatibili o materiali naturali.

4. I percorsi di cui al presente articolo hanno valore indicativo. I tracciati definitivi potranno discostarsi planimetricamente dai tracciati rappresentati dal presente studio per ragioni legate alla morfologia del luogo o di natura paesaggistica.
5. Lungo tutti i tracciati sono altresì ammesse forme di segnaletica, riducendole comunque al minimo necessario, solo se funzionali all'individuazione dei percorsi stessi o all'indicazione di servizi presenti entro le zone di interesse collettivo.

Art. 16 – VIABILITA' ESISTENTE E DI PROGETTO

1. Le strade che costituiscono la rete viaria veicolare normalmente aperta al traffico, a seconda del loro tipo e della loro funzione, sono classificate in cartografia come esistenti e di progetto.
2. Gli elaborati grafici di cui all'art.2 "Elaborati" del presente studio riportano a titolo ricognitivo le strade che costituiscono la rete veicolare, differenziandole in strade di progetto e strade esistenti. Per le strade, oltre ad essere sempre ammesso il manto sterrato, qualora si ricorra all'uso di pavimentazioni, vale quanto segue:
    a. Nel caso di realizzazione di nuove strade o nel caso di rifacimento delle pavimentazioni di strade esistenti è prescritto l'impiego di materiali idonei all'uso.
    b. Per le strade di cui al presente articolo, oltre ad essere sempre ammesso il manto sterrato, in caso di pavimentazione, vale quanto disposto alle lett. b) e c) del comma 3 dell'art. 15 "Percorsi pedonali e piste ciclabili esistenti e di progetto" del presente studio.
3. In tali aree è vietata ogni edificazione.
4. Per la viabilità valgono le disposizioni di cui all'art. 89 commi 3, 5 e 8 delle norme di attuazione del vigente PRG, oltre a quanto disposto dal presente studio microurbanistico.
5. Per la viabilità di progetto i tracciati riportati negli elaborati di cui all'art. 2 "Elaborati" hanno valore indicativo. I tracciati definitivi potranno discostarsi planimetricamente dai tracciati rappresentati dal presente studio per ragioni legate alla morfologia del luogo o di natura paesaggistica.
6. In materia di forme di segnaletica vale quanto disposto al comma 5 dell'art.15 "Percorsi pedonali e piste ciclabili esistenti e di progetto" del presente studio.

Art. 16 bis – FASCE DI RISPETTO STRADALE, FERROVIARIE E DA ELETTRODOTTI

1. Per le fasce di rispetto stradale rappresentate vale quanto disposto all'art. 98 "Fasce di protezione o rispetto", comma 6, punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.6, 6.7. delle norme di attuazione del vigente PRG.
2. Per le fasce di rispetto ferroviarie rappresentate vale quanto disposto all'art. 98 "Fasce di protezione o rispetto", comma 9, delle norme di attuazione del vigente PRG.
3. Per le fasce di rispetto degli elettrodotti vale quanto disposto all'art. 98 "Fasce di protezione o rispetto", comma 8, delle norme di attuazione del vigente PRG.

Art. 17 - FASCIA DI PROTEZIONE DI PROGETTO

1. La "Fascia di protezione di progetto" del presente studio si prefigura come barriera verde, avente quale obiettivo il miglioramento o nuova costituzione della chiusura delle visuali del contesto, utile in talune parti anche all'abbattimento dell'inquinamento acustico proveniente dalle attività insediate nella zona industriale e dalla strada statale.

2. Per gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica nell'ambito di tali aree si rimanda alla relativa destinazione di zona.
3. Qualsiasi tipo di intervento su particelle interessate dalla fascia di cui al presente articolo comporta la realizzazione, entro l'area individuata, di una fascia di protezione a verde che garantisca la costituzione o l'ampliamento della componente arborea ed arbustiva già presente o che chiuda dalle visuali del contesto. Tale fascia dovrà preferibilmente avere larghezza pari a 7 metri e essere realizzata utilizzando possibilmente piante arboree adulte frammiste a piante arbustive autoctone.

Art. 18 - PUNTI PANORAMICI

1. I punti panoramici individuano aree o spazi in quota che costituiscono punti di vista privilegiati dai quali si aprono scorci panoramici ritenuti meritevoli di apprezzamento.
2. Ai fini della salvaguardia delle peculiarità del paesaggio e nel rispetto delle visuali libere per interventi localizzati in prossimità di tali punti panoramici si dovranno rispettare i seguenti criteri:
    a) qualsiasi nuovo manufatto non dovrà impedire la visuale verso le aree ricomprese nel perimetro del parco urbano dei Lavini;
    b) la localizzazione di linee aeree sia per trasporto di energia elettrica che di telecomunicazioni, oltre ai tralicci radiotelevisivi, sono da evitarsi.
3. Nelle zone adiacenti e circostanti il simbolo di "punto panoramico" è consentita la possibilità di installazione di strutture verticali di interesse pubblico ai fini di avvistamento panoramico ad uso collettivo.

Art. 19 - AREA DI PROTEZIONE DEI LAGHI

1. Per tali aree valgono le disposizioni di cui all'art. 23 "Aree di protezione dei laghi" delle norme di attuazione del vigente PRG.

Art. 20 - PRESCRIZIONI GENERALI

1. Sono severamente vietate le attività di cui al presente elenco, nonché quelle ad esse riconducibili o assimilabili:
    a) scavare, estrarre e depositare qualsiasi tipo di inerte, roccia o minerale senza alcuna autorizzazione;
    b) depositare o accumulare materiale edilizio o merci di qualsiasi tipo;
    c) tenere discariche di qualsivoglia natura ed entità;
    d) tenere all'aperto e in vista depositi di materiali e macchinari edilizi, di rottami di qualsiasi natura, e accumuli di merce alla rinfusa.
2. I depositi esistenti, una volta cessata la loro funzione, vanno smantellati e rimossi. Qualsivoglia intervento quale deposito o discarica ormai compiuta, va sistemato con il ripristino degli assetti precedenti del terreno e della vegetazione, a spese e cura dei proprietari o dei concessionari.
3. Nelle "Zone aperte deputate alla coltivazione" di cui all'art. 7 e nelle aree boscate di cui agli artt. 9, 10 e 11:
    a) vanno mantenuti con cura e rinnovati i fossati e le siepi;
    b) va rimosso quanto in genere deturpa l'ambiente o costituisce pregiudizio per la qualità ambientale;
    c) vanno sistemati i suoli rurali non coltivati o privi di specifici utilizzi.
4. Per tutti gli interventi all'interno del perimetro del S.I.C. di cui all'art. 14 "Riserva naturale provinciale – S.I.C." e per tutti gli interventi che, all'esterno dell'area del S.I.C., possono determinare incidenza sugli habitat e sulle specie sarà necessaria una procedura formale di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.P. 03.11.2008 num. 50-150/Leg.

Art. 21 - MURI E RECINZIONI

1. I muri di sostegno devono essere realizzati in sasso a secco o finto secco con massi locali recuperati, ovvero dotati di rivestimento in sassi locali a faccia vista posati a fuga profonda e spessore di rivestimento non inferiore a 10 cm. L'altezza massima dei nuovi muri di sostegno è di 150 cm.
2. Per dislivelli superiori a 150 cm, in luogo di muri di sostegno, vanno realizzate scogliere. Queste ultime dovranno essere realizzate con "marocche" locali di recupero, e posate in opera con idonea inclinazione rispetto alla verticale al fine di favorire, sulla scarpata stessa, la formazione di vegetazione arbustiva spontanea di tipo indigeno. In ogni caso è vietato l'uso delle terre armate.
3. I muri di confine/recinzione devono essere realizzati in sasso a secco o finto secco con massi locali recuperati, ovvero dotati di rivestimento in sassi locali a faccia vista posati a fuga profonda e spessore di rivestimento non inferiore a 10 cm. L'altezza massima dei nuovi muri di confine, che non abbiano funzioni di sostegno, è di 110 cm. Per i muri di confine aventi funzione di sostegno, vale quanto disposto al comma 2 e 4 del presente articolo.
4. La realizzazione di muri di sostegno, di confine/recizione e di scogliere è ammessa esclusivamente laddove non sovverta o modifichi le conformazioni dei percorsi esistenti.
5. E' ammessa la realizzazione di recinzioni, fino ad una altezza massima (misurata da terra) di 150 cm, con steccati e reti a maglia larga non plastificate atte a garantire la permeabilità della visuale.

Art. 22 – FERROVIA DI PROGETTO IN GALLERIA

1. Per la ferrovia di progetto in galleria vale quanto disposto dall'art. 88 "Ferrovia" delle norme di attuazione del vigente Piano Regolatore.

Art. 23 – NORME FINALI

1. Quali norme finali valgono anche le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 122 delle norme di attuazione del vigente PRG.
2. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale e nel rispetto delle vigenti leggi, ha facoltà di derogare alle disposizioni contenute nei presenti elaborati.
3. Qualora Varianti al Piano Regolatore Generale introducano modifiche cartografiche o normative che interessino aree ricomprese nel Parco dei Lavini di Marco, tali modifiche prevalgono sulle disposizioni del presente studio a decorrere dalla data di approvazione dello strumento urbanistico, senza la necessità di provvedere alla modifica del presente studio microurbanistico.